

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 13/04/2026

FATTO

A. Il ricorrente si rivolge all'Arbitro illustrando di aver concluso con l'intermediario un contratto di finanziamento mediante rilascio di una carta revolving finalizzata esclusivamente all'acquisto di beni su una piattaforma online. Effettuato un primo acquisto, una rata è stata addebitata correttamente mentre due successive rate sono risultate insolute. Questo ha comportato l'addebito a carico del ricorrente di 15 € per spese di insoluto e circa 2 € per interessi. Il ricorrente rileva che sul conto corrente sul quale le rate andavano addebitate vi è sempre stata capienza. In ogni caso, fa presente di avere comunicato l'iban di un nuovo conto sul quale addebitare le rate successive. Chiede di accertare l'illegittimità del comportamento dell'intermediario e la non debenza degli interessi richiesti.

B. Costitutosi, l'intermediario precisa che il contratto in esame è una linea di credito revolving dell'importo di € 900,00, finalizzata solo ed esclusivamente all'acquisto di beni e/o servizi su una piattaforma online. Sul punto, l'intermediario osserva che il rimborso delle rate mensili avviene attraverso SDD in conto corrente e che, a seguito del primo acquisto effettuato in data 02/01/2025, il primo prelievo relativo alla rata del 01/02/2025 è avvenuto correttamente; al contrario, le rate del 01/03/2025 e del 01/04/2025 sono rientrate insolute "con causale MD06 - Rimborso richiesto dal debitore (contestazione addebito)". Secondo le condizioni del contratto, il rientro insoluto degli SDD per motivazione non tecnica causa l'addebito delle spese per insoluto, le spese di esazione telefonica e gli interessi di mora. Peraltro, il ricorrente è stato contattato dal servizio Recupero Crediti della convenuta in data 10/04/2025 e, in tale contesto, egli ha richiesto la variazione delle proprie coordinate bancarie, prontamente effettuata in pari data. Conseguentemente, sono state correttamente addebitate le spese di insoluto di € 15,00 ma non risultano invece corrisposte le previste spese di esazione

telefonica di cui l'intermediario ha provveduto a disporre l'abbuono a seguito della ricezione del pagamento minimo di € 65,27. Pertanto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

C. In sede di repliche, il ricorrente contesta anche l'addebito di € 15,00 a titolo di spese di insoluto, reputandolo non giustificato in quanto a lui non imputabile, data la presenza di copertura economica per sostenere il pagamento delle rate non rimosse.

DIRITTO

1. La controversia concerne l'accertamento dell'illegittimità della condotta dell'intermediario per aver richiesto interessi non dovuti relativamente alle rate insolute.

2. In particolare, il ricorrente chiede di "acclarare l'illegalità del comportamento della società intermediaria citata con conseguente nullità degli interessi richiesti in quanto non dovuti". In sede di repliche, invece, il ricorrente contesta anche l'addebito delle spese di insoluto, pari a € 15,00.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che le Disposizioni ABF escludono "la possibilità di ampliare la domanda iniziale" tramite le repliche (cfr. Sez. VI, par. 1). Invero, secondo l'orientamento condiviso dai collegi territoriali, sono ammesse repliche volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, purché sia assicurato il rispetto del principio del contraddittorio; sono, invece, inammissibili le repliche finalizzate a introdurre domande nuove, in violazione del principio del contraddittorio.

Ciò premesso, volendo limitare la pretesa del ricorrente agli interessi non dovuti, dalla documentazione in atti si evince l'addebito a tale titolo di un importo complessivo inferiore a € 10,00. Sul punto, si rammenta che le pretese di valore irrisorio (per tali intendendosi le domande di importo inferiore alla soglia di 10 euro) non sono meritevoli di tutela quando rappresentano la pretesa originariamente azionata dal ricorrente, in quanto egli deve ritenersi sostanzialmente privo di interesse ad agire.

Pertanto, alla luce di quanto emerso, la domanda del ricorrente non è meritevole di accoglimento.

3. Alla medesima conclusione si giungerebbe anche laddove si procedesse a reinterprete la domanda del ricorrente come volta al riconoscimento delle somme addebitate in conseguenza dell'insoluto (comprendente anche delle spese di € 15,00). Invero, dalla documentazione prodotta dall'intermediario, emerge che gli insoluti delle rate del 01/03/2025 e del 01/04/2025 non sono dovuti a una mancanza di fondi, bensì alla contestazione dell'addebito da parte del debitore (causale MD06) e che, quindi, le commissioni di insoluto, addebitate per € 15,00, sono perfettamente in linea con le previsioni contrattuali (€ 7,50 per ciascuna delle due rate non andate a buon fine).

D'altro canto, non può considerarsi dimostrata l'allegazione del ricorrente per la quale il conto di addebito sarebbe sempre stato capiente: infatti il conto corrente del quale il ricorrente produce l'estratto per dimostrare la capienza non è il conto originariamente indicato per l'addebito delle rate, bensì quello comunicato il 10/04/2025 in sostituzione del precedente dopo i due insoluti.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE